



COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Via Piave, 12 C.A.P. 27020
Tel. 0382/818105 Fax 0382/818141
protocollo@comune.alagna.pv.it

**N. 54 Reg. Delib.
del 20/12/2021**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI ALAGNA ALLA DATA DEL 31/12/2020 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 75/2016 E S.M.I..

L'anno **duemilaventuno** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato, osservate tutte le formalità prescritte dal D.L.gs. n. 267/2000, dallo Statuto Comunale vigente e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, in adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<i>FERRARI Dott. Riccardo</i>	<i>Sindaco</i>	Sì
<i>SACCHI Giancarlo</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>SEDINO Stefano</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>BROGLIA Pietro</i>	<i>Consigliere</i>	No
<i>RIUSSI Francesco</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>COLOMBO Lucia Maria</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>SALVATO Marco</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>GANDINI Alberto</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>GIONCADA Andrea</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>LAVEZZI Renato</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>RABAI Stefano</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
Totale PRESENTI		10
Totale ASSENTI		1

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale Dott. Maria Lucia PORTA.

Il Sig. FERRARI Dott. Riccardo, in qualità di Sindaco, assume la presidenza del Consiglio Comunale e, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto sono stati richiesti ed espressi dal competente Responsabile, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del vigente Regolamento di contabilità i seguenti pareri:

- Parere in ordine alla regolarità tecnica: PARERE FAVOREVOLE, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario – Entrate Tributarie;
- Parere in ordine alla regolarità contabile: PARERE FAVOREVOLE, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario – Entrate Tributarie;

VISTA la propria deliberazione n. 45 del 28.9.2017 ad oggetto: *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19.8.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.6.2017, n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute - individuazione partecipazioni da alienare. Determinazioni per alienazione”*;

VISTA la propria deliberazione n. 50 del 30.12.2020 ad oggetto: *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Alagna alla data del 31.12.2020, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.”*;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di Società a Partecipazione pubblica) ha dettato condizioni e limiti all'assunzione ed al mantenimento delle partecipazioni degli Enti pubblici in organismi societari, nel perseguimento dei primari obiettivi sanciti all'art. 2 del medesimo D.Lgs., avuto cioè riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela della promozione della concorrenza e del mercato ed alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- a tal fine, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, 5, 20 e 24 del citato D.Lgs. 175/2016, i Comuni devono procedere all'adozione di misure di dismissione/razionalizzazione delle partecipazioni non strategiche, ovverosia le partecipazioni in società per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a) partecipazioni in società che non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
 - b) partecipazioni in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, che, per le società *in house*, postula la conformità al modello legale, come declinato dallo stesso art. 4, comma 4, e dall'art. 16, D.Lgs. 175/2016, anche col richiamo agli artt. 5 e 192 del Codice contratti Pubblici;
 - c) partecipazioni in società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - d) partecipazioni in società che hanno conseguito, nel triennio precedente, un fatturato medio non superiore a un milione euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del testo Unico;
- ai fini della necessaria razionalizzazione, il D.Lgs. 175/2016 ha prescritto che ciascuna Amministrazione proceda:
 - entro il 30 settembre 2017, alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del D.Lgs medesimo (23 settembre 2016), individuando quelle che devono essere dismesse perché non rispondenti ai requisiti di cui agli artt. 4, 5, e 20 (art. 24 D.Lgs. 175/2016);
 - entro il 31 dicembre di ogni anno successivo, all'analisi dell'assetto delle società in cui detengono partecipazioni, predisponendo, al ricorrere dei presupposti, un piano di riassetto (art. 20 D.Lgs. 175/2016) per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

DATO ATTO delle seguenti partecipazioni societarie del Comune di Alagna:

- **partecipazioni dirette:**

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
C.L.I.R. S.p.a	83001860184	0,51%
A.S.M. Vigevano e Lomellina S.p.a	01471630184	0,003%
GAL RISORSA LOMELLINA S.C.A.R.L.	02683570184	0,621%

- **partecipazioni indirette** detenute tramite la società A.S.M. Vigevano e Lomellina S.p.A:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
A.S.M. Impianti e Servizi Ambientali S.p.a	02071890186	95,22%
Pavia Acque S.c.a.r.l.	02234900187	19,19%
A.S.M. Energia S.p.a	01985180189	55,00%
Vigevano Distribuzione Gas s.r.l.	02779850185	100,00%

CONSIDERATO che, rispetto alla ricognizione effettuata lo scorso anno:

- la società Lomellina Energia S.r.l. prima partecipata direttamente da A.S.M. ISA S.p.a. (e quindi indirettamente da A.S.M. Vigevano e Lomellina S.p.a.) è stata dalla stessa ceduta in data 31.01.2020;
- la società Azienda Servizi Gestioni Ambientali S.p.A. in liquidazione prima partecipata direttamente da A.S.M. Vigevano e Lomellina S.p.a. è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 21.07.2020 a seguito della conclusione del procedimento di scioglimento;
- la società Vigevano Distribuzione Gas s.r.l. è stata costituita nell'esercizio 2019 attraverso un conferimento di ramo da azienda da parte di ASM Vigevano e Lomellina S.p.A, che ne detiene la totalità delle quote della stessa;

CONSIDERATO che le partecipazioni dirette del Comune, relative ad ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. ed a GAL RISORSA LOMELLINA S.C.A.R.L. **sono oggetto di mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione** da parte dell'Ente, in quanto fornitrici di servizi di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a, T.U.S.P) e con bilanci recanti nell'ultimo quinquennio 2016-2020 risultati medi di esercizio positivi;

CONSIDERATO che attraverso le partecipazioni dirette, questo Ente partecipa alle società sopraelencate "partecipazioni indirette" e che tra queste risultano società i cui risultati medi di esercizio potrebbero dare luogo a svalutazioni sul valore nominale delle azioni detenute dall'Ente;

CONSIDERATO, quanto alla partecipazione in CLIR S.p.A., che:

- il Comune detiene lo 0,51% del capitale azionario di CLIR S.p.A., società costituita per trasformazione del CLIR (Consorzio Lomellino Incenerimento Rifiuti) ai sensi dell'art. 155 TUEL, avente ad oggetto sociale "*L'assunzione, l'esercizio e la gestione dei servizi pubblici di igiene ambientale (...) e delle attività ad essi strumentali, connesse, complementari, assegnate dai Comuni Soci e/o provenienti da terzi enti giuridici pubblici o privati*" (art. 4 Statuto CLIR);
- la partecipazione in CLIR S.p.A. ha formato oggetto dell'atto di ricognizione straordinaria approvato, ai sensi art. 24 D.Lgs. 175/2016, con la suddetta deliberazione consiliare n. 45 del 28.9.2017, nonché dell'atto di revisione ordinaria approvato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28.11.2019, con cui è stato confermato il mantenimento della partecipazione societaria;

CONSIDERATO che, per quanto richiamato in premessa, ai fini delle valutazioni in ordine alla strategicità o meno della partecipazione in CLIR, il Comune è periodicamente chiamato in particolare a valutare:

- la compatibilità della scelta gestionale con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- la sussistenza degli elementi necessari per configurare una gestione "*in house*" secondo il modello legale, come declinato dalle norme richiamate e dai numerosi interventi della giurisprudenza interna e comunitaria;

CONSIDERATO che in sede di razionalizzazione periodica 2020, l'Ente ha preso atto della considerevole perdita prospettata per l'esercizio 2019, della mancata sottoscrizione di contratti di servizio con alcuni comuni soci e delle criticità riscontrate nell'ambito del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, elaborato dalla Società in sede di predisposizione della

relazione sul governo societario 2019, da cui era emersa la necessità di definire un piano di risanamento e ristrutturazione ex art. 14 del D.Lgs. 175/2016;

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 50 del 30.12.2020 ad oggetto: *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Alagna alla data del 31.12.2020, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.”*, questo Ente ha disposto la dismissione dalla partecipazione azionaria detenuta in C.L.I.R S.p.A.;

CONSIDERATO che, in data 28.5.2021, la Giunta Comunale con deliberazione n. 64 ha espresso indirizzo finalizzato al concreto avvio della procedura di dismissione delle partecipazioni azionarie detenute dal Comune di Alagna in CLIR S.p.A., secondo quanto previsto dallo Statuto dell’Azienda medesima e dalla specifica normativa prevista nel Codice Civile e nel D.Lgs. 175/2016;

CONSIDERATO che, in data 4.6.2021, il Responsabile del Servizio Finanziario con determinazione n. 80 ha avviato formalmente la procedura di alienazione delle quote azionarie detenute dal Comune di Alagna presso la Società CLIR S.p.A., con sede legale in Mortara, indicando il valore della vendita delle n. 1776 azioni ordinarie detenute dal Comune di Alagna in complessivi € 1.776,00 (€ 1 cadauna), come desunto dalla visura camerale effettuata presso la CC.II.AA. di Pavia ed aggiornata in data 16.2.2021;

CONSIDERATO che l’evolversi della situazione deficitaria della società C.L.I.R. ha successivamente portato alla decisione di messa in liquidazione della stessa con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci del 9.6.2021;

CONSIDERATO che, in data 05.11.2021, la Sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Milano ha nominato un soggetto liquidatore;

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato “A” alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612, della Legge 23.12.2014 n. 190, con deliberazione consiliare n. 12 del 20.4.2016 del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell’art. 24, comma 2, T.U.S.P.;

SENTITA la breve relazione effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario - Entrate Tributarie dell’Ente, in Convenzione con il Comune di Garlasco, Dott.ssa Stefania Noè, presente alla seduta odierna, che passa in rassegna le partecipazioni dirette ed indirette detenute dal Comune di Alagna presso varie Società pubbliche, evidenziando come, nell’atto ricognitivo adottato lo scorso anno, era stata disposta la dismissione delle partecipazioni azionarie in C.L.I.R. S.p.A.. Dà, quindi, lettura delle motivazioni al riguardo, contenute nel presente atto deliberativo;

PRESO ATTO della discussione consiliare articolatasi secondo i seguenti interventi principali:

- il Capogruppo della Minoranza consiliare, Arch. Renato Lavezzi, fa notare un refuso nell’“Allegato A” degli atti depositati in visione dei Consiglieri, in previsione della presente seduta, laddove si ravvisa la scritta “Comune di Garlasco”, anziché, correttamente “Comune di Alagna”;
- la Dott.ssa Noè riscontra l’effettiva presenza del refuso, ringrazia per l’osservazione e si impegna a rettificare l’“Allegato A”;

VISTI lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale di Contabilità;

CON il seguente esito della votazione, resa in forma palese ed espressa per alzata di mano:
componenti il Consiglio Comunale presenti n. 10,

voti favorevoli n. 7,

voti contrari n. 0,

Consiglieri astenuti n. 3 (Minoranza consiliare, nelle persone dei Consiglieri, Sigg.ri Renato Lavezzi, Andrea Gioncada e Stefano Rabai);

DELIBERA

1. di APPROVARE la revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Alagna alla data del 31.12.2020, accertandole come da **allegato "A"** alla presente deliberazione, che, allegato esclusivamente all'originale della presente deliberazione, per voluminosità, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di PRENDERE ATTO che, a seguito dalla presente ricognizione periodica delle partecipazioni, sussistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni nelle società A.S.M. Vigevano e Lomellina S.p.A. e GAL RISORSA LOMELLINA S.C.A.R.L., e quindi delle indirette da esse conseguenti, per le motivazioni illustrate nell'allegato "A", senza alcun intervento di razionalizzazione;

3. di RITENERE, per le motivazioni in premessa analiticamente evidenziate, disposta la dismissione del Comune di Alagna nel capitale azionario di CLIR SpA;

4. di DEMANDARE agli uffici finanziari il monitoraggio degli organismi partecipati indiretti i cui risultati medi di esercizio necessitano di particolare attenzione;

5. che la presente deliberazione sia TRASMESSA con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 11.8.2014 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

SUCCESSIVAMENTE

RITENUTO necessario dare immediata eseguibilità al presente atto deliberativo;

VISTO l'art. 134 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Componenti il Consiglio Comunale presenti n. 10,

Con separata votazione resa in forma palese ed espressa per alzata di mano di cui:

- n. 7 voti a favore,
- n. 0 voti contrari,
- n. 3 Consiglieri astenuti (Minoranza consiliare, nelle persone dei Consiglieri, Sigg.ri Renato Lavezzi, Andrea Gioncada e Stefano Rabai),

DELIBERA

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

C.A.P. 27020 – Tel. 0382/818105 Fax 0382/818141

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI ALAGNA ALLA DATA DEL 31/12/2020 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 75/2016 E S.M.I..

Parere di regolarità tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO – ENTRATE TRIBUTARIE
F.to NOÈ Stefania

Alagna, lì 20.12.2021

.....

Parere di regolarità contabile:

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabilità della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di contabilità

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO – ENTRATE TRIBUTARIE
F.to NOÈ Stefania

Alagna, lì 20.12.2021

.....

Pareri inseriti nella deliberazione del Consiglio Comunale N. 54 del 20.12.2021

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE
f.to FERRARI Dott. Riccardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Maria Lucia PORTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia all'albo online ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Alagna, li 13/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Maria Lucia PORTA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Alagna, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Lucia PORTA)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 - del D.L.gs. 18 agosto 2000 (dopo il decimo giorno di pubblicazione).

Alagna_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
